

I

TRIBUNALE DI BRINDISI, decr. pres. 30 novembre 1990 - Est. TERRAGNO, Fiume (avv. De Carlo) c. Associazione « Club gli amici » (avv. Stefanelli).

**Pallacanestro — Diritto alla utilizzazione delle prestazioni agonistiche dei giocatori — Controversia sulla titolarità di tale diritto — Sequestro giudiziario dei cartellini — Ammissibilità.**

*Il cartellino del giocatore tesserato alla Federazione Italiana Pallacanestro, costituendo un bene economicamente valutabile per racchiudere il diritto alla utilizzazione delle prestazioni agonistiche del giocatore, è suscettibile di atti di godimento e di disposizione da parte di chi (associazione o singolo) dimostri di averne la titolarità. Ne consegue che, allorquando si controverta su detta titolarità, il cartellino può costituire oggetto di misure cautelari e, quindi, anche di sequestro giudiziario, sempre che sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (1).*

II

TRIBUNALE DI BRINDISI, ordinanza G.I. 6 settembre 1991 - Est. PERNA, Fiume (avv. De Carlo) c. Associazione « Club gli amici » (avv. Stefanelli).

**Pallacanestro — Sequestro giudiziario di cartellini di giocatori — Giudizio di convalida — Istanza del custode dei cartellini diretta ad ottenere il rinnovo del tesseramento da parte della società sportiva — Infondatezza.**

*Nel giudizio di convalida del sequestro giudiziario dei cartellini, il Giudice Istruttore non può accogliere la richiesta del custode sequestratario di detti cartellini diretta ad ottenere che la società sportiva, per la quale i giocatori sono tesserati, provveda presso la FIP al rinnovo d'autorità del tesseramento (2).*

I

(Omissis). — *Il Presidente del Tribunale.* — Visto il ricorso proposto in data 9 novembre 1990 da Fiume Marcantonio da Brindisi diretto ad ottenere:

a) l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo o giudiziario dei diritti sportivi su alcuni giocatori attualmente tesserati con il Club gli Amici — società sportiva pallacanestro, con sede in Brindisi alla via Sabaudia n. 12, nominando custode esso ricorrente;

b) di disporre il trasferimento temporaneo dei « cartellini » degli atleti alla società Libertas Cappuccini, con sede in Brindisi alla Via Capuccini 174, e della quale esso ricorrente ricopre la carica di Vicepresidente, con l'espressa autorizzazione, per detta società, ad utilizzare le prestazioni sportive degli atleti in questione;

c) L'imposizione, in via subordinata, al Club di Brindisi, rappresentata da Rollo Marcello, di una cauzione di L. 150.000.000 a garanzia del depauperamento patrimoniale dei giocatori.

Visto il verbale di comparizione delle parti del 20 novembre 1990 e la costituzione dell'associazione Club degli Amici, rileva in fatto:

Il ricorso è basato, essenzialmente, sulla violazione degli accordi intercorsi tra esso Fiume e l'associazione Club Amici di Brindisi, rappresentata da Rollo Marcello, in base ai quali a fronte della sponsorizzazione promessa dal Fiume all'associazione, nonché del riconoscimento in favore di costui del diritto sui « cartellini » dei giocatori da lui acquistati per il potenziamento della squadra avrebbe dovuto l'assemblea dell'associazione riconoscergli la carica di responsabile e di rappresentante sociale. Secondo l'assunto, tale evento non si è verificato e, addirittura, l'associazione Club gli Amici, rappresentata dal Rollo, non ha provveduto a liberare i giocatori, nel frattempo tesserati presso detta associazione resistente, in modo da consentirne l'utilizzazione al Fiume, attualmente Vicepresidente della società Libertas Cappuccini Brindisi.

Dalla controparte si sostiene che il versamento di somme ad altra società a fronte di « cessione » dell'atleta non rappresenta circostanza « incidente, vuoi sulla decisione libera dell'atleta di accettare o meno il trasferimento, vuoi sul rapporto sportivo che lega il giocatore alla società, vuoi sul rapporto esistente tra il giocatore

e la federazione di appartenenza e il rispetto dei regolamenti di quest'ultima da parte dei giocatori medesimi ».

Stabilite tali premesse in fatto si rileva, in diritto, il fondamento del ricorso sia pure limitatamente alla richiesta di sequestro giudiziario, dal momento che le altre richieste risultano palesemente inammissibili.

Invero, al di là di qualsiasi formalità relativa all'acquisto del giocatore o dei diritti relativi già appartenentesi ad altra società o a privati da parte del Fiume, è certo che con scrittura privata del 22 febbraio 1990, sottoscritta da entrambe le parti, si è sancito il riconoscimento pieno ed incondizionato del diritto del Fiume in ordine ai « cartellini » e perciò dell'utilizzazione sportiva, a far tempo dalla stagione 1989/90, di alcuni atleti e precisamente di Scatigno Cosimo, Bellarini Stefano, Masi Giovanni, Montanile Marco, Marra Paolo, Cafarella Massimo e Spagnolo Marco e cioè di tutti gli atleti per i quali era stato poi accordato, a titolo gratuito il tesseramento e l'utilizzo all'associazione sportiva Club gli Amici.

È del pari fuori discussione che l'accordo tra il Fiume ed il Rollo sia venuto meno per non essere stato rispettato un termine di esso, quello relativo alla nomina di Fiume Marcantonio, quale responsabile e rappresentante del Club gli Amici, circostanza sulla quale non vi è stata smentita alcuna, peraltro facilmente dimostrabile.

È poi noto che il così detto « cartellino » altro non rappresenta se non il diritto di utilizzazione sportiva dell'atleta: esso comprende in sé, da un lato, la titolarità di chi lo possiede delle prestazioni professionali dell'atleta medesimo, dall'altro, costituisce il valore economico di dette prestazioni, differenziate a seconda della capacità dell'atleta e della quotazione sul mercato sportivo.

Sicché il « cartellino » rappresenta un bene economicamente valutabile, soggetto ad atti di godimento o di disposizione da parte di chi dimostra averne la titolarità, associazione o singolo, e soggetto, altresì, ad esecuzione forzata e quindi, anche, a misura cautelare.

Ora dalla documentazione esibita e dalle stesse difese del resistente si evince, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in effetti il Fiume effettuò personalmente esborsi di denaro per l'acquisto del diritto di utilizzare i giocatori indicati nel ricorso introduttivo e cioè sui relativi « cartellini » che tali diritti racchiudono, e sui quali attualmente si controverte; si evince, altresì, l'esistenza di accordi tra il Fiume e il « Club gli Amici », rappresentato dal Rollo che comportavano determinati diritti ed obblighi a ciascuno dei contraenti e dei quali, relativamente al diritto del ricorrente, si lamenta la mancata realizzazione. Ed è proprio in relazione a questa, nonché alla mancata disponibilità degli atleti, per i quali il Fiume rivendica il diritto esclusivo di utilizzazione, contestatogli dai resistenti, che si configura l'esistenza di una controversia quanto meno in ordine al possesso dei « cartellini » dei giocatori detti, il cui diritto all'utilizzazione da parte del Club degli Amici, per l'annata in corso, sembra resistito dalla richiamata convenzione del 20 febbraio 1989: è sufficiente, invero, richiamare il contenuto per stabilire come l'utilizzo dei giocatori da parte del Club gli Amici, era subordinato all'adozione di determinata deliberazione del Club medesimo, in favore del Fiume e che, invece, a quanto risulta dagli atti, non ha avuto luogo.

Tanto è sufficiente — si è detto — per ritenere l'esistenza dell'elemento indispensabile per l'autorizzazione alla misura cautelare richiesta, e cioè l'esistenza di una controversia in ordine al possesso dei « cartellini » dei giocatori e quindi del

diritto alla loro utilizzazione. Ricorre nella specie l'ulteriore elemento del *periculum in mora*, non essendovi dubbio alcuno sull'esistenza della opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea del bene: per la situazione esistente si è determinato uno stato di fatto che potrebbe pregiudicare l'attuazione del diritto del Fiume.

Autorizzato il sequestro giudiziario nel senso sopra precisato, si ritiene, attesa la particolare posizione del Fiume ragionevolmente da considerarsi titolare dei diritti relativi ai cartellini dei giocatori in questione, di conferirgli la nomina di custode giudiziario, anche in presenza della disponibilità dichiarata di prestare cauzione.

In considerazione, poi, della particolarità del bene, dal nocumento che potrebbe derivare agli atleti da una forzata inattività, si ritiene di autorizzare l'impiego di essi nei limiti e con le cautele previste dal regolamento sportivo di pallacanestro.

Si ritiene, altresì, di imporre al ricorrente la cauzione di L. 15.000.000 il cui versamento dovrà effettuarsi mediante deposito su di un libretto bancario di risparmio, intestato alla Cancelleria del Tribunale di Brindisi, nel termine di gg. 10 dalla comunicazione della presente ordinanza e prima dell'esecuzione del sequestro.

Al custode si riconoscono i diritti e si impongono gli obblighi previsti dagli artt. 521, 522 e 560 c.p.c.

P.Q.M. — Visti ed applicati gli articoli di legge autorizza Fiume Marcantonio da Brindisi a procedere in danno della associazione « Club degli Amici » di Brindisi rappresentata da Rollo Marcello, al sequestro giudiziario dei « cartellini » contenenti i diritti di utilizzazione sportiva dei seguenti atleti: Scatigno Cosimo, Ballarini Stefano, Masi Giovanni, Montanile Marco, Marra Paolo, Cafarella Massimo e Spangolo Marco.

Impone il versamento della cauzione di L. 15.000.000, al quale subordina il sequestro, da effettuarsi mercé deposito su di un libretto di risparmio bancario intestato alla Cancelleria Civile del Tribunale di Brindisi, nel termine di gg. 10 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Nomina custode Fiume Marcantonio e lo autorizza all'impiego degli atleti indicati, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento sportivo di pallacanestro.

Riconosce allo stesso custode i diritti e gli impone gli obblighi previsti dagli artt. 521, 522 e 560 c.p.c.

Il tutto salvo convalida.

## II

(*Omissis*) — Il Giudice Istruttore sciogliendo la riserva, di cui al verbale che precede, rileva che già nel provvedimento presidenziale, autorizzativo del sequestro giudiziario dei cartellini, contenenti i diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti in contestazione, è stata prevista, per consentire ai medesimi una prosecuzione della loro attività, la possibilità da parte del custode sequestratario Fiume Marcantonio di impiego dei suddetti giocatori, sia pure « nei limiti e con le cautele, previste dal regolamento sportivo di pallacanestro ».

Peraltro, mentre da parte del Giudice Istruttore è possibile autorizzare o imporre al custode, nell'interesse della parte, che risulterà al termine del giudizio proprietaria del bene, sottoposto a sequestro, un determinato comportamento — quale ad esempio il rinnovo di autorità del tesseramento dei giocatori, ove consentito

ad una persona fisica e non ad una società sportiva e il trasferimento temporaneo dei cartellini degli atleti ad altra società sportiva per l'anno 1991/92, sia pure previo consenso degli interessati ed avallo della FIP — essendo il custode un ausiliario del Giudice, non altrettanto possibile e legittimo è la imposizione da parte del Giudice Istruttore di un determinato comportamento ad una delle parti processuali, quale nel caso di specie l'ordine, che si richiede di dare alla società convenuta di provvedere presso la FIP, entro il termine dalla stessa stabilito, al rinnovo di autorità del tesseramento dei giocatori in questione, tuttora ricompresi nei tabulati della società « Club gli Amici » di Brindisi e tesserati nell'ambito dell'ordinamento sportivo con la suddetta società sportiva.

P.Q.M. rigetta l'istanza depositata in data 30 luglio 1991 da Fiume Marcantonio, nella qualità di custode sequestratario dei cartellini, contenenti i diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti in contestazione.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

#### (1-2) **Controversia (tra privati e società sportive) sul possesso dei « cartellini » e sequestro giudiziario.**

I due provvedimenti annotati offrono lo spunto per affrontare un problema nient'affatto esplorato dalla dottrina e mai esaminato in giurisprudenza: quello cioè relativo all'ammissibilità del sequestro giudiziario dei c.d. « cartellini » di atleti tesserati alle federazioni sportive.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda giudiziaria in oggetto appare opportuno sintetizzarne il contenuto.

Un imprenditore, per pubblicizzare i suoi prodotti, conclude un contratto di sponsorizzazione con una associazione sportiva, titolare di una squadra di pallacanestro. Al fine di procedere ad un rafforzamento della squadra, acquista in proprio e con propri mezzi da società di basket i diritti scaturenti dai cartellini di alcuni atleti e concede in prestito all'associazione a titolo gratuito i predetti atleti per una stagione agonistica, autorizzandone il tesseramento. Il rappresentante legale dell'associazione, in proprio e nella suddetta qualità, si impegna da parte sua a convocare nel più breve tempo una assemblea sociale al fine di far nominare il titolare dei cartellini dirigente responsabile del sodalizio, con diritto di firma e rappresentanza nei confronti della federazione italiana pallacanestro. L'impegno assunto non viene però onorato per cui il titolare dei cartellini, nel frattempo divenuto vicepresidente di un altro club sportivo, chiede di poter utilizzare liberamente gli atleti nel nuovo sodalizio, ma l'associazione contesta tale pretesa, rifiutando di liberare gli atleti che nel frattempo ha fatto tesserare.

Configurandosi una controversia intorno al possesso dei « cartellini », ne viene chiesto ai sensi dell'art. 670 c.p.c. il sequestro giudiziario. Il presidente del Tribunale di Brindisi, competente ex art. 672 c.p.c. sull'istanza, concede il chiesto sequestro e nomina custode giudiziario lo stesso titolare dei cartellini.

2. Il decreto presidenziale nell'accogliere l'istanza di misura cautelare ritiene il cartellino dell'atleta attributivo del diritto all'utilizzazione sportiva dell'atleta stesso. Il documento viene così configurato come *res* incorporante una posizione attiva, analogamente a quanto si è affermato accadere in tema di sequestro di azioni e di titoli di credito (1).

---

(1) Sul sequestro (conservativo e giudiziario) di azioni e sui diritti spettanti al custode cfr. per tutti F. FERRARA JR.-F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987,

La decisione in esame suscita però non poche perplessità.

È noto che per autorizzare il sequestro il giudice deve ravvisare, seppure *prima facie*, la sussistenza di un credito e la fondatezza del timore di perdere la relativa garanzia. Ed invero le due condizioni corrispondenti al *fumus boni iuris* e al *periculum in mora* (o *causa arresti*), caratterizzanti i procedimenti cautelari, si rinvencono puntualmente anche nel sequestro giudiziario, pur se una parte della dottrina sostiene che si manifestino in modo più attenuato (2).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento autorizzativo riconosce la sussistenza del *fumus boni iuris* osservando tra l'altro che « il cartellino rappresenta un bene economicamente valutabile, soggetto ad atti di godimento o di disposizione da parte di chi dimostra averne la titolarità, associazione o singolo, e soggetto, altresì, ad esecuzione forzata e quindi, anche a misura cautelare ».

Le prestazioni sportive dell'atleta vengono così a configurarsi come semplici *res* materializzabili in un documento, disponibile dal suo titolare liberamente e suscettibile pertanto di costituire oggetto di atti negoziali.

Una siffatta opinione, enfatizzando i diritti del titolare del c.d. cartellino, si pone però in palese contrasto con l'attuale assetto normativo, incentrato sul pieno rispetto della « persona » dell'atleta e sulla salvaguardia dei diritti spettantigli quale « lavoratore dello sport ». Non si è mancato in dottrina di evidenziare come l'art. 1 della legge 23 maggio 1981 n. 91, con l'enunciare il principio della piena libertà nell'esercizio dell'attività sportiva in qualsiasi forma svolta (individuale, collettiva, professionistica, dilettantistica), sia funzionalizzato a tutelare un diritto fondamentale della personalità dell'atleta e configuri, pertanto, una disposizione esplicativa ed integrativa della Costituzione (3).

In un siffatto contesto si spiega anche l'abolizione, attraverso l'art. 5 della legge n. 91/1981, del vincolo sportivo, che si sostanziava in un divieto di recesso unilaterale dell'atleta dal rapporto che lo legava, senza limiti di tempo, alla società di appartenenza (4).

Il pieno riconoscimento della libertà di esercizio dell'attività agonistica non poteva infatti non tradursi nella valorizzazione della libertà contrattuale, con il conseguenziale rifiuto di vincoli negoziali capaci, per loro natura, di determinarne in pratica l'annullamento (5).

Orbene, è agevole rilevare come la *ratio* e la portata della attuale normativa inducano a negare validità ad un rapporto, come quello ravvisabile nella fattispecie in esame, nel quale si attribuisca ad un privato la piena ed incondizionata disponibilità dell'atleta, privando quest'ultimo di interloquire sulla collocazione delle proprie prestazioni agonistiche.

Conclusione questa certamente di generale portata, non limitata cioè ai soli sportivi professionisti, destinatari della legge n. 91 del 1981. Ed invero una opinione che, restringendo nel mondo dello sport gli spazi della libertà contrattuale dell'atleta, sostenga la permanenza del « vincolo sportivo » nel dilettantismo mostrerebbe consistenti limiti sul versante costituzio-

---

420 e ss.; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1990, 325 e ss. e da ultimo G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni. I sequestri*, in *Trattato delle società* diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, *Azioni-Gruppi*, vol. 2, Torino, 1991, 340 e ss.

Sul sempre acceso dibattito relativo alla sequestrabilità dei titoli di credito ed in particolare della cambiale vedi invece per tutti A. SCAGLIONI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 1969, 358 e ss. e più recentemente M. ZUMPANO, *Il sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, 112-115.

(2) Cfr. in questi sensi M. ZUMPANO, *op. cit.*, 116.

Sul sequestro in genere e sulle diverse problematiche ad esso relative vedi per tutti M. CANTILLO-G. CATURANI, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Milano, 1989.

(3) In tali termini cfr. D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.* 1983, 704-705.

(4) Sull'abolizione del vincolo sportivo vedi in dottrina F. BIANCHI D'URSO-G. VIDI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1982, 33 e ss.; M. FERRARO, *La natura del vincolo sportivo*, *ivi*, 1987, 2 e ss.; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo. Diritto del lavoro*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1990, 4.

(5) Così D. DURANTI, *op. loc. cit.*

nale perché « l'eventuale configurazione del rapporto del dilettante come di lavoro subordinato secondo i criteri generali creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e dilettanti subordinati » (6).

Nel caso di specie poi, la configurabilità — alla stregua delle specifiche modalità di svolgimento delle prestazioni sportive — di un rapporto di lavoro subordinato tra gli atleti ed il sodalizio sportivo, a favore del quale tali atleti svolgevano la loro attività agonistica, fa altresì intravedere nella condotta tenuta dal titolare dei cartellini una forma pericolosa e raffinata di intermediazione nei rapporti di lavoro, con conseguente elusione del disposto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369. Norma questa che vieta qualsiasi comportamento diretto a far apparire come datori di lavoro soggetti diversi dagli effettivi beneficiari delle prestazioni lavorative e che risulta pertanto funzionalizzata a prevenire fatti pregiudizievoli per i lavoratori (7).

3. Le decisioni in esame offrono spunti di riflessione anche sotto un distinto versante.

L'esercizio regolamentato delle discipline agonistiche non può oggi prescindere da un inquadramento nell'ordinamento sportivo degli atleti e di quanti, a diversi livelli e con distinti compiti e responsabilità, contribuiscono ad allestire manifestazioni e spettacoli sportivi (campionati, tornei, esibizioni di singoli atleti e/o squadre, ecc.). A tale inquadramento si perviene attraverso il tesseramento alle federazioni nazionali, compiuto dagli atleti (direttamente o) per il tramite di sodalizi sportivi affiliati alle stesse federazioni (8).

Negli sport di squadra (calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.) ciascun atleta nello svolgimento dell'attività agonistica viene così a limitare la propria libertà, obbligandosi — per effetto della sua collocazione nell'ambito della singola disciplina sportiva — a rispettare i regolamenti federali, che impongono tra l'altro l'appartenenza dell'atleta stesso ad un sodalizio affiliato alla federazione.

Siffatti principi, fondati sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e sulla sua costante ostilità verso l'intromissione di soggetti estanei in zone ad esso tradizionalmente riservate (9), hanno trovato puntuale applicazione nel Regolamento esecutivo della FIP, che all'art. 1 statuisce infatti che « chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP » (comma 1), aggiungendo altresì che « con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate » (comma 2) (10).

---

(6) In questi esatti termini F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 35. Per l'opinione che quello del « vincolo sportivo » non sia un problema esclusivo dei professionisti e che pertanto la sua abolizione riguardi anche i dilettanti vedi da ultimo M. FERRARO, *op. cit.*, 3-6.

(7) Sulla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 vedi per tutti in dottrina S. SPANO, *Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro*, Milano, 1965; O. MAZZOTTA, *Rapporti interpositori e contratto di lavoro*, Milano, 1979.

(8) Sul tesseramento vedi da ultimo M. FERRARO, *op. cit.*, 7 e ss., che parla di atto « pluriqualeficato », di atto cioè oggetto di qualificazione sia dall'ordinamento sportivo che da quello generale; F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 31 e ss.

Sull'affiliazione delle società sportive cfr. per tutti G. VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 753-755.

(9) Sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e sui suoi rapporti con l'ordinamento statale cfr. W. CESARINI-SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, 359; A. QUARANTA, *Rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, *ivi*, 1979, 29; S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la « emersione » dell'ordinamento sportivo*, *ivi*, 1982, 36.

(10) Analoghe disposizioni sono state dettate da altre federazioni sportive. È sufficiente al riguardo richiamarsi agli artt. 36 e ss. delle norme organizzative interne della

Alla stregua delle suddette regole, deve dubitarsi della validità di un accordo, intercorso — come nel caso di specie — tra un privato (non tesserato alla federazione) ed una società sportiva, avente ad oggetto la cessione del diritto alle prestazioni agonistiche dei giocatori. L'ordinamento sportivo infatti, come visto, esclude perentoriamente che il privato possa essere titolare del diritto a disporre dell'attività agonistica di atleti tesserati dalle società per le quali giocano. Né l'esistenza di un simile diritto può fondarsi sull'ordinamento statale. Ed invero, in tutti i casi in cui viene in discussione una attività sportiva disciplinata dalle disposizioni delle federazioni, il legislatore ha preferito devolvere agli organismi sportivi ampi poteri organizzativi (per assicurare un ordinato svolgimento dell'attività agonistica) nonché incisivi poteri di controllo (per impedire possibili inquinamenti delle discipline sportive per effetto di scelte imprenditoriali improntate esclusivamente a ragioni speculative) (11).

Richiamarsi alla sovranità dell'ordinamento statale, per legittimare nel ruolo di contraenti di società affiliate alle federazioni imprenditori non tesserati, e per consentire per di più a quest'ultimi di influenzare in qualsiasi modo (diretto o indiretto) il concreto svolgimento dell'attività sportiva, significa trascurare la costante valorizzazione degli ordinamenti giuridici minori propria di uno stato pluralista ed introdurre nell'ordinamento sportivo deleteri elementi di antinomia capaci di minare la logica globale dell'intero impianto normativo (12).

Ed indice di una possibile sovrapposizione di norme, sicuramente deleteria ai fini di un ordinato svolgimento dell'attività agonistica, è costituita dalla fattispecie oggetto del secondo dei provvedimenti in esame, che testimonia infatti della difficoltà di conciliare disposizioni di diversi ordinamenti e della conseguente necessità di condizionare l'efficacia delle decisioni giudiziarie al « previo consenso degli interessati ed avallo della FIP ».

4. Le conclusioni a cui si è pervenuti ricevono conforto da una pronuncia della Suprema Corte, che ha negato al privato la titolarità, unitamente ad una associazione sportiva, del diritto alle prestazioni agonistiche di un calciatore. La Cassazione ha affermato al riguardo che non è configurabile un diritto del privato ad ottenere che un giocatore di calcio, tesserato da una società affiliata alla FIGC, espliciti la propria attività sportiva, nelle pubbliche gare disciplinate dalle norme federali, per conto di lui, oltre che del sodalizio cui appartiene.

Alla stregua di tale principio, ha poi statuito che l'obbligazione, assunta da un ente sportivo verso un privato, di corrispondere una parte della somma di denaro, ricavabile dalla cessione di un suo giocatore ad altra società — come compenso della perdita del preteso

FIGC, che considerano il tesseramento, condizione indispensabile per l'esercizio da parte dei giocatori (nonché dei dirigenti federali, arbitri, dirigenti e collaboratori nella gestione delle società, tecnici) della loro attività nel settore del calcio a livello professionistico, dilettantistico e giovanile.

(11) Osserva S. LANDOLFI, *op. cit.*, 40, come per effetto della legge n. 19 del 1981 « l'ordinamento sportivo abbia subito una spinta dal basso verso l'alto consentendo l'emersione a livello di diritto statale di parte della sua struttura organizzativa la quale non può considerarsi sommersa, ossia relegata nell'ambito del diritto interno, ma appare ormai operante *ex autoritate legis* nei confronti del *subditi legum* e non soltanto nei confronti dei soggetti dell'ordinamento sportivo ».

(12) Ritiene l'attuale epoca caratterizzata dal formarsi nel nostro sistema normativo di numerosi ordinamenti settoriali, micro-sistemi di norme, con proprie autonome logiche: N. IRPI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1986, per il quale infatti il codice civile subisce un rovesciamento di funzioni rilevandosi « non diritto generale, ma residuale, non disciplina di fattispecie più ampie, ma di fattispecie vuole, prive cioè, di quegli elementi di fatto, di quelle note individuanti, che suscitano l'emersione di nuovi principi nelle leggi specialik » (pag. 27).

Riconosce invece tuttora al codice civile la rilevante funzione di rappresentare una difesa contro le estreme frammentazioni della società P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, ed. Laterza, Bari, 1991, 240-245.

diritto del privato alle prestazioni agonistiche dell'atleta — va considerata priva di causa, e quindi nulla, data l'inesistenza di simile diritto (13).

Le conclusioni cui si è pervenuti ricevono quindi un autorevole conforto nella summenzionata decisione dei giudici di legittimità, incentrata su argomenti di indubbia consistenza tecnico-giuridica e su di una opportuna valorizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Per di più presentano il vantaggio di risultare in linea con una visione dello sport, che valga a tutelare la « persona » dell'atleta, e che pertanto rifiuti qualsiasi forma di legittimazione a condotte di redivivi Cicikov, vaganti per i terreni (di gioco) in affannosa ricerca di... anime morte.

GUIDO VIDIRI

---

(13) Cfr. in tali precisi termini Cass., 3 luglio 1968, n. 2228, in *Riv. dir. sport.* 1968, 151. Per una critica di tale decisione vedi però C. MASERA, *Cessione di calciatori tra privati e società*, *ivi*, 1969, 282.